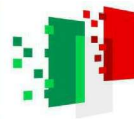




**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



Ministero
delle Infrastrutture
e dei Trasporti



Italiadomani
PIANO NAZIONALE
DI RIPRESA E RESILIENZA



REGIONE
TOSCANA

COMUNE DI BORGO SAN LORENZO



Intervento ID 643 "Intervento di sostituzione edilizia a completamento PRU ex Macelli in via Niccolai nel Comune di Borgo San Lorenzo, contenuto nella proposta ID916 "Home in Inner Metropolis" del PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3

CUP: I61B21000380001



FINANZIAMENTO:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Missione M5C2 - Investimento 2.3 - Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQuA) - decreto direttoriale MIMS n.804 del 20.01.2022

**SOGGETTO BENEFICIARIO
ATTUATORE 1° LIVELLO:**

Città Metropolitana di Firenze



**SOGGETTO BENEFICIARIO
ATTUATORE 2° LIVELLO:**

Casa SPA



SOGGETTO REALIZZATORE:

Casa SPA



RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Cristiano Rebecchi
(Direttore Generale CasaSpa)

TAV. N°

**ES-EG
00.4**

DISEGNO:

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PARTE I**

SCALA:

DATA:

NOVEMBRE 2023

BL04 -ES-EG- 00.4-01



ADDETTO ALLA VERIFICA

Geom. A.Romagnoli

Ing. A.Bevilacqua



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



PROCEDURA RISTRETTA (ai sensi dell'art. 61 del Decreto Legislativo 18.04.2016 N. 50) PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SOSTITUZIONE EDILIZIA IN BORGO S. LORENZO, VIA NICCOLAI, A COMPLETAMENTO PRU EX MACELLI.

Finanziamento: PINQuA - Programma Innovativo per la Qualità dell'Abitare (Decreto Interministeriale n. 395 del 16/09/2020) confluito nel PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - PNRR (decreto Direttoriale Ministero Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 804 del 20.01.2022) M5 – C2 – INVESTIMENTO 2.3, oltre all'integrazione di richiesta con procedura ordinaria di accesso al FOI2023, di cui al D.M. MEF del 10.02.2023, e confermata con Decreto della Ragioneria dello Stato n. 154 del 19.05.2023

CUP: I61B21000380001

ID PINQUA: 196

ID INTERVENTO: 643

Stazione Appaltante: CASA S.p.A.

CIG: 9906192040

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPO I - DEFINIZIONI E PRECISAZIONI

Nel presente Capitolato valgono le definizioni e precisazioni di seguito indicate:

- CASA S.p.A. potrà essere indicata anche come "Stazione Appaltante", come "S.A" o come "Committenza".
- L'operatore economico affidatario potrà essere indicato anche come "Affidatario", "Aggiudicatario", "Appaltatore".
- Per "Codice" si intende il D. lgs. 50/2016 e s.m. e i. .
- Per "Regolamento" si intende il Regolamento di attuazione del Codice dei Contratti Pubblici, D.P.R. 207/2010, pubblicato in G.U. n. 288/2010 in vigore dal 08.06.11, per le parti non espressamente abrogate dal Codice;
- Per "Contratto" si intende il contratto d'appalto stipulato fra CASA S.p.A. e l'appaltatore;
- Per "Disciplinare" si intende il Disciplinare di gara obbligatoriamente visionabile dal concorrente;

Si precisa che tutte le fonti normative citate nel presente Capitolato e nella restante documentazione a base di gara, si applicano nella versione comprensiva di ogni eventuale modificazione e/o integrazione che possa essere apportata nel corso della validità del contratto d'appalto anche dalla normativa speciale prevista e connessa alla specifica misura di finanziamento.

Analogamente, l'indicazione di Organi, Enti o altri soggetti titolari di funzioni o servizi pubblici, si intende esteso ad ogni diverso o ulteriore soggetto che in tali funzioni o servizi sia subentrato o si affianchi a quelli indicati, fino al termine del servizio.

CAPO II - OGGETTO, UBICAZIONE, PREZZO E TEMPI DI ESECUZIONE, CESSAZIONE ANTICIPATA

2.1. OGGETTO – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA'

L'appalto ha per oggetto tutti i lavori, le opere, le prestazioni e le forniture comunque necessarie per l'intervento di rigenerazione urbana attuato mediante la demolizione degli ultimi tre fabbricati del comparto degli ex Macelli comunali e la realizzazione di 8 nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, con relative pertinenze e locale commerciale al piano terra, su una porzione di terreno di proprietà del Comune di Borgo San Lorenzo, ubicato in via Niccolai nel Comune di Borgo San Lorenzo.

Detti lavori devono essere consegnati alla Stazione Appaltante perfettamente ultimati in ogni loro parte ed in perfetto stato di agibilità ed uso.

La descrizione specifica di tutte le attività oggetto del presente appalto è contenuta nel Capitolato Speciale Parte II.

I succitati documenti sono parte integrante del presente Capitolato e sono reperibili gratuitamente, come tutta la documentazione a base di gara, sulla piattaforma web di CASA S.p.A. <https://casaspa.acquistitelematici.it>.

L'esecuzione delle prestazioni e dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. Trova sempre applicazione l'articolo 1374 del Codice civile.

ULTERIORI PRESTAZIONI PROFESSIONALI CONNESSE.

- a. Assistenza alle pratiche di collaudo tecnico-amministrativo e di chiusura contabile.
- b. Qualsiasi comunicazione necessaria alle autorità competenti prevista dalla normativa di riferimento.

2.2. UBICAZIONE

L'edificio e l'area a verde oggetto di intervento sono situati nel Comune di Borgo san Lorenzo, via Niccolai, a completamento PRU ex macelli.

2.3. IMPORTI A BASE DI GARA.

L'importo complessivo a base di gara ammonta a **€ 2.309.333,89** per lavori, di cui € 207.846,44 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il suddetto importo è articolato come di seguito riportato:

OPERE IN APPALTO			
Categoria SOA		Importo	%
OG1	Edifici civili e industriali	€ 1.903.209,02	82,41
OS28	Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie	€ 265.065,73	11,48
OS30	Impianti elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi	€ 141.059,14	6,11
Importo a base di gara		€ 2.309.333,89	100,00
Di cui:			
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 207.846,44	
Totale netto soggetto a ribasso		€ 2.101.487,45	

IMPORTI MANO D'OPERA		
Descrizione	Importo	%

Incidenza della Mano d'Opera		23,25
Importo totale Mano d'Opera	€ 536.992,54	

IMPORTI MANO D'OPERA - IMPORTI ONERI DELLA SICUREZZA AZIENDALE	
Descrizione	Importo
Oneri della sicurezza aziendale afferenti l'Impresa	€ 18.474,67

Qualora risultassero economie di gara derivanti da ribassi e dall'acquisizione di ulteriori risorse finanziarie anche dallo stesso finanziamento, la stazione appaltante si riserva di affidare agli stessi patti e condizioni dell'appalto le opere opzionali, individuate negli appositi elaborati, ai sensi dell'art. 106, comma 2, lett. a), per € 132.800,50 per lavori, categoria OG1.

Nella redazione della spesa di intervento si è tenuto conto dei limiti di costo vigenti nella Regione Toscana ex G. R. T. n° 328/18.03.1996 e successivi aggiornamenti di cui al vigente Decreto Dirigenziale n. 9498 del 04.06.2019. Il prezziario utilizzato per la stima dell'appalto, dei prezzi e dei relativi nuovi prezzi è il Prezziario delle opere pubbliche della Regione Toscana edizione 2023.

I lavori oggetto del presente appalto sono sottoposti a regime "Split Payment".

Sono comprese nell'appalto tutte le spese ed imposte relative all'appalto, quali in particolare:

- a) spese per il conseguimento di tutte le autorizzazioni relative all'impianto ed all'esercizio del cantiere;
- b) spese inerenti alla stipulazione del Contratto, fiscali e per diritti o onorari, nonché alla stipulazione di eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi;
- c) spese per l'esecuzione di prove di laboratorio ovvero di prove e verifiche in corso d'opera ordinate dal Direttore dei Lavori, compreso l'onorario dei tecnici specialisti eventualmente consultati;
- d) spese per ispezioni ed accertamenti relativi al rispetto delle norme di sicurezza e d'igiene.
- e) spese relative alla redazione della Dichiarazione di Conformità dei nuovi impianti completa di AS BUILT.

L'appalto è "a corpo".

2.4. TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è di 610 gg. n.s.c.

Detto termine è già comprensivo delle interruzioni per ferie della mano d'opera dipendente, festività e scioperi, nonché altre interruzioni possibili dovute a condizioni climatologiche sfavorevoli normalmente ricorrenti.

Il tempo utile per dare ultimati i lavori appaltati decorrerà dalla data del verbale di consegna dei lavori. In analogia con l'art. 2963 c.c., i giorni nei quali verranno redatti i verbali di consegna e sospensione dei lavori non saranno conteggiati fra quelli utili; i giorni nei quali verranno redatti i verbali di ripresa ed ultimazione delle opere saranno conteggiati fra quelli utili.

CASA S.p.A. avverte, che considererà come inadempimento contrattuale ogni contestazione che si traduca in un ritardo nell'avvio e nella regolare esecuzione dei lavori.

2.5. CONSEGNA ANTICIPATA IN PENDENZA DI SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante, stante l'urgenza di realizzare i lavori nel rispetto dei tempi previsti dalla normativa di finanziamento, si riserva la facoltà di dare avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, secondo le disposizioni di cui all'art. 32, comma 8, del D. Lgs 50/2016.

CAPO III - AVVERTENZE SPECIALI RELATIVE ALL'APPALTO E MODALITA' DI PAGAMENTO

1) Nel caso di aggiornamenti normativi, intervenuti dopo la pubblicazione del presente bando di gara, che risultassero applicabili all'esecuzione del contratto e che prevedessero modifiche relative alle modalità di accesso ai finanziamenti del presente affidamento, la SA si riserva di non procedere all'aggiudicazione.

2) Nello Stampato Offerta devono essere indicati i costi della manodopera ed il costo degli oneri della sicurezza aziendale. La Stazione Appaltante prima di procedere all'aggiudicazione, procederà alla valutazione della congruità del ribasso offerto dal concorrente risultato primo della classifica stilata dal Seggio di gara, con gli oneri della sicurezza aziendale e della manodopera e si riserva di non procedere ad aggiudicazione qualora la congruità dell'offerta non venga verificata.

Le verifiche di congruità si svolgeranno con le modalità di seguito specificate:

a) verifica congruità dell'offerta economica con riferimento all'incidenza del costo della manodopera: il R.U.P. procede alla verifica della soglia di anomalia ai sensi dell'art. 95 comma 10 D.Lgs. 50/2016 e qualora l'offerta sia ritenuta anomala richiederà all'affidatario provvisorio, il quale dovrà produrre la documentazione entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della richiesta, la SCHEDA ANALISI PER VERIFICA CONGRUITA' DELL'OFFERTA ECONOMICA, debitamente compilata, sottoscritta e completa di relativi giustificativi di fornitura (preventivi, ecc..). Verrà effettuata la verifica della congruità rispetto al ribasso offerto in gara.

b) verifica degli Oneri di Sicurezza Aziendali secondo la "TABELLA DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI" trasmessa al concorrente primo classificato. Il R.U.P. procederà alla verifica degli Oneri di Sicurezza Aziendali applicando la seguente formula

$$ISO > OAP = (OTSA) \times (IOSA)$$

dove:

OAP: Oneri Aziendali Presunti

OTSA: Incidenza Oneri totali della sicurezza aziendale storici presunti

IOSA: Importo offerto specifico appalto

ISO: Importo sicurezza offerto

Se ISO risulta superiore/coincidente ad OAP si attesta ragionevolmente la congruità degli oneri indicati rispetto all'offerta, con la conseguente conclusione positiva della procedura di verifica della congruità.

Qualora invece la stazione appaltante riscontrasse uno scostamento dell'ISO significativo in diminuzione (>2%) rispetto ad OAP, richiederà per iscritto una relazione generale esplicativa, la

compilazione della TABELLA DEGLI ONERI DI SICUREZZA AZIENDALI fornita al concorrente primo classificato e la presentazione dei giustificativi relativi agli importi ivi indicati al fine di proseguire nell'iter di verifica di congruità attraverso l'analisi di dettaglio dei giustificativi forniti.

Il concorrente dovrà quindi produrre alla Stazione appaltante, entro il termine di 15 giorni decorrenti dalla data della richiesta, le giustificazioni necessarie a consentire il proseguimento del procedimento di verifica di congruità dell'importo indicato e relativo agli oneri della sicurezza aziendali.

Ai sensi dell'art. 76, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 verrà comunicata l'aggiudicazione definitiva (entro 5 giorni dalla stessa), all'aggiudicatario ed a tutti i concorrenti che abbiano presentato offerte ammesse in gara.

N.B. La suddetta comunicazione avverrà via e-mail o via PEC agli indirizzi dichiarati nell'apposito Stampato S1.

3) Ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano più di 50 dipendenti (tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198), devono produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità;

4) Ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso, nonché l'impossibilità di partecipare in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di 12 mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.

- 5) Ai sensi dell'articolo 47, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali e aziendali. La mancata produzione della relazione comporta l'applicazione delle penali di cui all'articolo 47, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, da commisurarsi in base alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alla prestazione dello stesso.
- 6) Ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le imprese, pubbliche o private, partecipanti alla procedura di gara in oggetto sono tenute a presentare, a pena di esclusione, al momento della presentazione dell'offerta la dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità.
- 7) Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, Decreto Semplificazioni bis, in deroga all'articolo 113-bis, Codice Appalti, le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera all'0.6 per mille dell'ammontare netto contrattuale e non possono comunque superare, complessivamente il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale. È altresì prevista da parte della Stazione Appaltante, l'applicazione di penali intermedie, calcolate secondo la stessa percentuale e gli stessi limiti generali, che saranno riferite al totale delle voci di crono programma per le quali l'appaltatore abbia maturato ritardi non giustificati da modifiche autorizzate alla programmazione. Tali penali intermedie verranno applicate e conteggiate nel primo S.A.L. disponibile.
- 8) Ai sensi dell'articolo 50, comma 4, Decreto Semplificazioni bis, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto all'appaltatore un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte e ferma restando l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità. Tale importo sarà corrisposto nel conto finale nei limiti delle risorse disponibili nel quadro economico, fino ad un massimo costituito dall'importo determinato da quanto residuo nel Quadro Economico alla voce imprevisti.
- 9) Ciascun concorrente ha l'obbligo, al momento della presentazione dell'offerta, di fornire i dati necessari per l'identificazione del titolare effettivo dell'impresa partecipante (cognome, nome, codice fiscale/partita IVA) mediante l'apposito Stampato "TE", facente parte della documentazione a base di gara e reperibile gratuitamente, come tutta la documentazione a base di gara, sulla piattaforma web di CASA S.p.A. <https://casaspa.acquistitelematici.it>.
- 10) Il legale rappresentante di ciascun concorrente ha l'obbligo, al momento della presentazione dell'offerta, di rilasciare un'autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi (mediante l'apposito Stampato "ACI", facente parte della documentazione a base di gara e reperibile gratuitamente, come tutta la documentazione a base di gara, sulla piattaforma web di CASA S.p.A.

<https://casaspa.acquistitelematici.it>). Nel caso in cui questi non corrisponda con il "titolare effettivo", l'obbligo di rilascio della autodichiarazione di assenza di conflitto di interessi si estende anche al "titolare effettivo".

11) In caso di Avvalimento, ex art. 89 del D. Lgs. 50/2016, nel contratto di Avvalimento dovranno essere obbligatoriamente specificate in dettaglio, a pena di esclusione, le risorse umane e strumentali oggetto di Avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria. Quest'ultima, inoltre, ai sensi della vigente normativa, deve svolgere la prestazione oggetto dell'appalto direttamente, utilizzando le proprie risorse umane e strumentali specificate nel contratto, in adempimento agli obblighi derivanti dal contratto di Avvalimento. La Stazione Appaltante durante l'esecuzione del contratto d'Appalto svolgerà regolari controlli al fine di verificare il pieno rispetto di quanto sopra specificato.

12) Ai sensi della normativa vigente in materia (articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge n. 76 del 2020 - decreto semplificazioni - e Decreto Ministeriale 143/2021) l'aggiudicatario dovrà obbligatoriamente produrre il DURC DI CONGRUITÀ rilasciato dalla CASSA EDILE territorialmente competente, prima dell'ultimo stato di avanzamento dei lavori da parte dell'impresa. In caso di non presentazione di detto DURC DI CONGRUITÀ o in caso di DURC irregolare CASA S.p.A. non procederà al pagamento del saldo finale dei lavori. Ai sensi dell'art. 105 del D.lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria SOA OG1 (prevalente).

13) Secondo quanto stabilito dall'articolo 29, D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25, per i contratti relativi ai lavori, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, Codice Appalti, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di cui al comma 2, secondo periodo. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7 del sopra menzionato articolo 29.

14) Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.lgs. 50/2016, a seguito dell'espletamento della gara d'appalto, eventuali economie derivanti dal ribasso oltre agli imprevisti già ricompresi nel quadro economico sopra indicato saranno utilizzati per la realizzazione di opere aggiuntive, individuate negli appositi elaborati, per un importo di lavori pari ad € 132.800,50 (tutte le lavorazioni rientrano nella categoria OG1). Tali lavorazioni potranno essere affidate all'Impresa aggiudicataria agli stessi patti e condizioni.

15) CASA S.p.A. considera causa di risoluzione immediata del contratto d'appalto i seguenti inadempimenti:

- La mancata presentazione o la presentazione inefficace di richieste di nulla osta, richieste di autorizzazione e altre richieste, necessarie all'esecuzione delle opere ed il cui mancato ottenimento comporta l'impossibilità di eseguire le opere;

- la mancanza o la ritardata consegna della documentazione prevista per l'inizio dei lavori e per eventuali subappalti a seguito di richiesta della D.L.;
- il mancato effettivo inizio dei lavori entro 10 giorni dalla sottoscrizione del verbale di consegna, in considerazione della data di chiusura dell'intervento fissata dal finanziamento;
- Il mancato rispetto degli obblighi e dei principi specificatamente previsti e/o richiamati per la misura di finanziamento (ad esempio in tema di risorse umane o al rispetto del principio DNSH);

CAPO IV – GARANZIE RICHIESTE ALL'AGGIUDICATARIO

4.1. A CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva è dovuta nella misura del 10% dell'importo contrattuale.

La cauzione dovrà essere rilasciata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, e copre quanto previsto dalla vigente normativa.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9.

CASA S.p.A. ha il diritto di valersi della cauzione nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori e dei servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme agli schemi tipo approvati con il decreto del Ministero dello sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018.

4.1.B POLIZZA A GARANZIA DELL'ANTICIPAZIONE DEL 20% DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, l'erogazione da parte della Stazione Appaltante nei confronti dell'Appaltatore dell'anticipazione del 20% dell'importo contrattuale è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

4.2. ASSICURAZIONI

4.2. A. CAR /RCT

Ai sensi dell'art. 103, comma 7, l'appaltatore dovrà costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori di ciascun intervento ricompreso all'interno di ciascun contratto operativo una polizza di assicurazione (CAR) che copra i danni subiti da CASA S.p.A. a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche preesistenti, per l'importo pari all'ammontare lavori indicato sul progetto esecutivo approvato.

Il massimale deve essere almeno pari ad euro 500.000,00 a primo rischio assoluto.

La polizza deve inoltre assicurare CASA S.p.A. contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (RCT) nel corso dell'esecuzione dei lavori (sezione B) il cui massimale non deve essere inferiore ad € 2.500.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni CASA S.p.A. da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

La polizza RCT deve essere indipendente da altre coperture che l'appaltatore avesse già in corso, quindi specificatamente dedicata al presente appalto.

CAPO V – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

5.1. LEGISLAZIONE ANTIMAFIA

In forza della L. n. 55/90 e del DPCM n. 55/91 e s.m., l'Impresa appaltatrice dovrà in particolare:

- presentare, prima dell'inizio dei lavori, le documentazioni relative alla denuncia agli Enti previdenziali ed assistenziali, inclusa la Cassa Edile, con relative attestazioni di regolarità contributiva (D.U.R.C.);
- effettuare l'aggiornamento quadrimestrale dei versamenti contributivi, previdenziali, e quant'altro, ivi compresa la Cassa Edile;
- recepire le integrazioni e gli aggiornamenti al Piano di Sicurezza allegato al Contratto, formulati da parte del Coordinatore per la Sicurezza anche in relazione ai vari subappalti autorizzati;
- comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del soggetto o dei soggetti aventi qualifica di guardie particolari giurate eventualmente incaricati della custodia del cantiere;
- fornire a richiesta della Stazione Appaltante, fino al collaudo dei lavori, idonea documentazione che attesti la permanenza dei requisiti previsti dalla legge per l'affidamento dei lavori;
- ai sensi dell'art. 2 del DPCM 11.05.1991 n. 187, l'Impresa, se Società di cui all'art. 1 del succitato DPCM, comunicare se sono intervenute variazioni nella composizione societaria di entità superiore al 2% rispetto a quanto comunicato in sede di contratto, e comunque decorso un anno dalla stipula del Contratto stesso.

5.2. ONERI ED OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore ha l'obbligo della garanzia dell'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte, ed è, a norma dell'art. 1667 del C.C., il solo responsabile delle difformità dell'opera compiuta, nonché, a norma dell'art. 1669 del C. C., dei difetti e della sua eventuale rovina.

Fermi restando tutti gli oneri di legge e di Capitolato Generale (parti non abrogate), nonché quelli di cui al presente Capitolato Speciale ed al Contratto, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti, indicati, peraltro in modo non esaustivo:

- 1) La formazione e l'esercizio del cantiere, con tutti i più moderni e perfezionati impianti che necessitano per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere oggetto del Contratto; la pulizia e manutenzione dello stesso, pulizia delle strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone; la realizzazione e il mantenimento della recinzione del cantiere.
- 2) Pratiche ed oneri manutentivi necessari per garantire e mantenere in perfetta efficienza le strade pubbliche/private per l'accesso al cantiere, fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di ripristinare eventuali danni alla suddetta viabilità.
- 3) Eventuale pratica di occupazione del suolo pubblico.
- 4) L'installazione, la manutenzione ed aggiornamento, del cartello di cantiere, delle dimensioni di m 1,00x0,80 circa, secondo le istruzioni della Direzione dei Lavori. Detto cartello di cantiere dovrà essere installato entro 5 giorni dall'inizio dei lavori.

- 5) La sorveglianza e custodia, diurna e notturna, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante, fino alla consegna delle opere finite, come indicato al punto 9.4.
- 6) La costruzione entro il recinto del cantiere e la manutenzione di locali ad uso ufficio del personale di Direzione ed Assistenza, arredati, illuminati e riscaldati.
- 7) La predisposizione di un manufatto con un sufficiente numero di latrine e di locali con acqua corrente, a servizio del personale addetto ai lavori; le latrine, ove possibile, saranno provviste di fogna per il regolare scarico dei liquami da realizzarsi a carico dell'appaltatore (compreso le necessarie pratiche ed autorizzazioni).
- 8) La fornitura di acqua potabile per tutto il personale addetto ai lavori compreso la realizzazione delle condotte idriche e dell'ottenimento delle necessarie autorizzazioni.
- 9) L'esecuzione, presso i laboratori autorizzati, di tutte le verifiche e saggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla Direzione dei Lavori, sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione. I campioni, muniti di sigla del Direttore Lavori e dell'Impresa, dovranno essere conservati in luogo indicato dal Direttore Lavori.
- 10) L'esecuzione di ogni prova di carico che sia ordinata dalla Direzione dei Lavori su pali di fondazione, solai, balconi, e qualsiasi altra struttura portante, di rilevante importanza statica.
- 11) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso e di fanali di segnalazione notturna, come previsti nel Piano della Sicurezza e/o dalle norme applicabili al cantiere.
- 12) Il mantenimento, fino al collaudo, della continuità degli scolli delle acque e del transito sulle vie o sentieri pubblici o privati circostanti alle opere da eseguire.
- 13) L'osservanza delle normative, vigenti o che interverranno nel corso dell'appalto, relative all'assunzione del personale e relative assicurazioni (infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia ecc.);
- 14) Il rispetto integrale del CCNL applicabile al personale dipendente e degli accordi locali integrativi dello stesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 18 della Legge 55/1990.
- 15) In caso di inottemperanza degli obblighi sopra indicati la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulla cauzione definitiva (punto. 4.1. del presente Capitolato Speciale).
- 16) La fornitura di fotografie delle opere in corso, nei vari periodi dell'appalto, nel numero e dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla Direzione dei Lavori.
- 17) La creazione ed implementazione di un archivio digitale dove raccogliere:
 - a. la documentazione fotografica ante-opera, necessaria alla verifica puntuale dello stato precedente all'intervento;
 - b. la documentazione fotografica in corso di esecuzione dell'intervento puntuale (vista d'insieme dell'intervento e vista di dettaglio);
 - c. la documentazione fotografica post-opera, necessaria alla verifica puntuale dello stato successivo all'intervento.
- 18) L'assicurazione di tutte le opere del cantiere.
- 19) La completa pulizia di tutti gli alloggi, i locali comuni, pertinenze ed accessori, prima della consegna delle opere realizzate.

- 20) La verifica, ai fini della piena conoscenza, anche mediante incarico a professionisti qualificati, delle previsioni progettuali poste a base di gara, relativamente a:
- a. impianti elettrici,
 - b. impianti idrici e del gas;
 - c. impianto del riscaldamento e di produzione di acqua calda.
- 21) La fornitura di calcoli ed elaborati grafici, in aggiornamento al progetto esecutivo, degli impianti, nel caso di variante al corrispondente progetto esecutivo approvato.
- 22) La predisposizione, al termine dei lavori, di una relazione attestante le caratteristiche dell'edificio corredata dei certificati dei materiali impiegati e relativa alla loro messa in opera.
- 23) La direzione del cantiere a mezzo di personale qualificato, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell'inizio dei lavori alla Stazione Appaltante, che deve garantire un'adeguata presenza in cantiere a disposizione della Direzione dei Lavori.
- 24) La comunicazione, con un anticipo di almeno 48 ore, dell'inizio di qualsiasi getto di calcestruzzo, allo scopo di consentire alla Direzione dei Lavori della Stazione Appaltante la verifica delle armature predisposte.
- 25) Tutti i lavori necessari per gli allacciamenti acqua, gas, elettricità, telefonia, eccetera, con esclusione dei soli oneri monetari che restano a carico della Stazione Appaltante.
- 26) Nel periodo intercorrente fra il verbale di ultimazione dei lavori e la firma del certificato di collaudo provvisorio:
- a. gratuite riparazioni, ripristini e sostituzioni per difetti di costruzione accertati dalla Stazione Appaltante, su richiesta ed entro i termini stabiliti da quest'ultima; in caso di mancato rispetto dei suddetti termini la Stazione Appaltante ha piena facoltà di provvedere d'ufficio all'esecuzione degli interventi necessari, addebitando all'Impresa ogni relativo onere;
 - b. esecuzione, senza alcun compenso, di tutti i lavori richiesti dal Collaudatore;
 - c. effettuazione della guardiania, diurna e notturna, fino al giorno della presa in consegna del fabbricato da parte di CASA S.p.A.
- 27) Raccolta e consegna alla Stazione Appaltante delle certificazioni, pareri, nulla osta, elaborati e quant'altro di competenza, relativamente alle opere e forniture eseguite, necessari per l'ottenimento di autorizzazioni e concessioni. Restano inoltre a carico dell'Impresa tutti gli oneri ed adempimenti previsti dalla D.M. 37/2008 e successivi aggiornamenti e regolamenti;
- 28) Garantire l'uso di tutte le attrezzature di cantiere, ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, apparecchi di sollevamento, nonché la fornitura di acqua ed energia elettrica, per tutto il tempo necessario per l'esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altri;
- 29) Le spese per l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- 30) Far fronte ad ogni ulteriore onere e da ogni altra disposizione applicabile necessaria al corretto e proficuo svolgimento degli impegni contrattuali;
- 31) rispetto degli obblighi previsti dai CRITERI AMBIENTALI MINIMI di cui al DM. 23 giugno 2002 e agli obblighi e prescrizioni previste dal principio DNSH secondo quanto indicato nella "Mappatura di correlazione fra Investimenti - Riforme e Schede Tecniche" della GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL

PRINCIPIO DI NON ARRECARRE DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE (cd. DNSH) - Edizione aggiornata allegata alla circolare RGS n. 33 del 13 ottobre 2022 gli Investimenti che fanno riferimento a MISSIONE M5 – COMPONENTE C2 – AMBITO INTERVENTO/MISURA 2 – INVESTIMENTO 2.3 rientrano nel REGIME 2 - REQUISITI MINIMI PER IL RISPETTO DELLA DNSH.

5.4. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte.

Nonostante il potere di controllo generale della Stazione Appaltante, l'Appaltatore rimane civilmente e penalmente l'unico ed esclusivo responsabile delle opere oggetto dell'appalto, della loro stabilità, conformità al progetto ed alle normative vigenti e della perfetta riuscita dell'opera.

L'Appaltatore dovrà adottare, anche nel caso di sospensioni dei lavori, tutte le opportune cautele per evitare danni od inconvenienti di qualsiasi genere alle persone ed alle proprietà e costruzioni sia della Società che dei confinanti.

Anche mediante le apposite garanzie assicurative di cui al presente Capitolato, l'Appaltatore dovrà risarcire alla Stazione Appaltante ed ai terzi tutti i danni che possano derivare alle opere, alle persone ed alle cose a causa di ogni attività necessaria per l'esecuzione dell'appalto, e cioè anche mediante le apposite garanzie assicurative di cui al presente Capitolato Speciale.

5.5 PROVVISTE E CAMPIONI

I materiali da costruzione utilizzati dall'Impresa dovranno essere conformi all'art. 5 del D.Lgs 106/2017 ed agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 del regolamento (UE) n. 305/2011.

Di tutti i materiali introdotti in cantiere l'Impresa dovrà fornire campioni e caratteristiche, che saranno verificati dalla Direzione dei Lavori entro 15 gg. dalla loro presentazione ed accettate con redazione di relativo verbale. In caso di mancata accettazione dei materiali da parte della Direzione dei Lavori, sarà cura dell'Impresa presentare nuove diverse campionature dei materiali stessi.

La verifica effettuata sui campioni non esclude quella ulteriore sulla fornitura completa, così come l'accettazione del campione non esclude la contestazione di tutta o parte della fornitura in caso di difformità.

Nell'esecuzione dei lavori l'Impresa dovrà impiegare i materiali accettati dalla Direzione dei Lavori ed attenersi alle relative specifiche tecniche di impiego e messa in opera. La Direzione dei lavori verificherà il rispetto di quanto sopra e rifiuterà quelle lavorazioni e provviste che risultassero non conformi; in tal caso l'Impresa avrà l'onere di rimuovere, rifare o sostituire, a propria cura e spese, quanto realizzato in difformità.

L'accettazione dei materiali e delle opere non è comunque definitiva se non dopo che siano state positivamente eseguite le prove di rispondenza del manufatto ai requisiti richiesti.

Inoltre, dei seguenti prodotti dovranno essere forniti campioni e certificati, relativi a prove di qualità eseguite secondo le norme citate nelle Prescrizioni Tecniche della parte seconda del presente Capitolato, tenendo presente che deve essere documentata la conformità al prodotto sottoposto a prova di laboratorio del campione presentato alla Direzione dei Lavori:

- Tutti i materiali e prodotti installati ai fini antincendio: certificato di resistenza al fuoco e reazione al

fuoco e tutto quanto necessario per la redazione della documentazione richiesta per la presentazione delle pratiche richieste dai Vigili del Fuoco;

- calcestruzzi preconfezionati: certificato relativo alla resistenza caratteristica (secondo norma UNI 7163/79).

Di tutti i materiali di lunga durata, impiegati nella costruzione, e della relativa messa in opera, l'Impresa dà garanzia per un periodo di almeno 10 anni.

Dovranno essere forniti campioni o eseguite campionature relative a tutte le lavorazioni previste in appalto.

CAPO VI - GESTIONE DEGLI APPALTI

6.1. SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI

Ferme restando le altre disposizioni contenute nella lettera d'invito, relativa al presente appalto, si richiama la normativa vigente per le opere eventualmente da subappaltare, art. 105 del D.Lgs. 50/2016. A tal fine l'Impresa dovrà presentare in sede di gara l'apposito stampato fornito dalla Stazione Appaltante debitamente compilato e firmato.

Il contenuto dello stampato denominato S2, sottoscritto dall'Impresa e presentato in sede di gara, è impegnativo per l'Impresa aggiudicataria; la Stazione Appaltante verificherà nel corso dei lavori il rispetto del suddetto stampato, sia relativamente alle tipologie di lavorazione, sia relativamente alla percentuale di subappalto. Non saranno quindi concesse autorizzazioni al subappalto e contratti simili per opere non indicate nel citato stampato.

Inoltre, l'Impresa appaltatrice prende atto che non saranno autorizzati subappalti o contratti simili, ancorché indicati nel predetto stampato, che risultino eccedere i limiti di legge previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i.

A tal fine si ricorda che il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni rientranti nella categoria SOA OS7 (prevalente).

6.2. AUTORIZZAZIONI AL SUBAPPALTO E CONTRATTI SIMILARI

L'affidamento in subappalto o contratti simili di parte delle opere deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante ed è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del Codice. La richiesta di autorizzazione dovrà contenere, oltre alla denominazione della Ditta subappaltatrice, la descrizione sommaria delle lavorazioni da subappaltare ed il relativo importo presunto, e dovrà essere corredata, oltre che dalla documentazione richiesta dalla Stazione Appaltante, anche dalla seguente documentazione, riferita all'Impresa cui si intende affidare il subappalto:

- copia del piano di sicurezza,
- Dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti, nel caso di associazione temporanea, consorzio o società.

- la documentazione attestante l'esito positivo della verifica dell'idoneità tecnico professionale di cui all'allegato 17 ex D.Lgs. 81/2008
- schema del contratto di subappalto con evidenziazione delle prestazioni e l'indicazione riferimento dei relativi prezzi unitari e degli oneri della sicurezza come da art. 105 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 - l'affidatario dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20% - i costi della sicurezza dovranno essere corrisposti senza alcun ribasso.

Entro i 30 giorni successivi a quello in cui la suddetta richiesta è pervenuta a CASA S.p.A. (ovvero da quello in cui la documentazione eventualmente carente sia stata completata dall'Impresa), la Stazione Appaltante comunicherà per scritto la relativa determinazione. Trascorso detto termine senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, (fatta salva eventuale proroga nei casi previsti dalla L. 55/1990 e s.m.) l'autorizzazione si intenderà concessa a tutti gli effetti.

L'Appaltatore deposita il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, allegando l'attestazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, ove presente, assicurativi ed antinfortunistici. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, l'Appaltatore trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80.

Il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici.

6.3. CONTRATTO DI SUBAPPALTO E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il subappaltatore è obbligato ad adeguarsi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m. e i.). Conseguentemente nel contratto di subappalto è obbligatorio inserire quanto di seguito indicato:

- 1) C.I.G. (codice identificativo gara) del contratto di appalto;
- 2) Indicazione dei conti bancari o postali dedicati sui quali verranno effettuate le operazioni n entrata ed in uscita;

Sono obbligatori per il subappaltatore:

- 3) L'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- 4) L'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003.
- 5) La tracciabilità delle spese sostenute dovrà essere assicurata attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare l'esistenza di un adeguato controllo in conformità con quanto previsto dall'art. 25 paragrafo 1 lettere b), c), d), e), f), j) del regolamento UE n. 480/2014.

6.4. ADEMPIMENTI OBBLIGATORI INERENTI AL SUBAPPALTO

La richiesta di subappalto deve avvenire secondo le modalità descritte dall'art. 105 del D. Lgs 50/2016. È onere dell'Impresa trasmettere documentazione attestante i versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Il Direttore dei Lavori ha la facoltà di effettuare le opportune verifiche di tali versamenti in sede di emissione dei certificati di pagamento.

Il Subappaltatore o titolare di contratti simili sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza ed a fornire al coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione un Piano Complementare di dettaglio per quanto riguarda le opere di loro competenza.

6.5. PAGAMENTI AL SUBAPPALTATORE

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016 e s.m. e i., provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

6.6. FORNITURE CON POSA IN OPERA

Ai sensi dell'art. 15 della L. 180/2011 l'Appaltatore ha l'obbligo di trasmettere le fatture quietanzate relative alle prestazioni oggetto di fornitura con posa in opera, pena il mancato pagamento da parte della Stazione Appaltante

6.7. PROROGHE

Non saranno concesse proroghe al termine fissato per l'ultimazione dei lavori, che non siano giustificate da comprovate circostanze particolari non imputabili all'Appaltatore ed imprevedibili. Qualora si verificino dette circostanze, la richiesta di proroga dovrà essere formulata dall'Appaltatore con un congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale.

A parziale deroga di quanto previsto nell'art.107 comma 5 del D. Lgs 50/2016, nel caso di richiesta di proroga da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà, prima della fine dei lavori, ove sia necessario in relazione alle motivazioni addotte, di una valutazione protratta nel tempo.

6.8. SOSPENSIONI

Potranno essere disposte sospensioni dei lavori nei casi, con le modalità e con gli effetti di cui all'art. 107 del D. Lgs 50/2016, delle parti ancora in vigore del Capitolato Generale e del Regolamento 207/2010.

Qualora circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte la Stazione Appaltante, d'ufficio o su segnalazione dell'Appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che la determinarono. In questo caso il periodo di sospensione costituisce corrispondente differimento del termine previsto per l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi della vigente normativa potranno essere disposte sospensioni delle lavorazioni ritenute pericolose. Tali sospensioni, se dipendenti da fatti imputabili all'Appaltatore, non consentiranno differimento dei termini contrattuali.

In nessun caso potrà costituire differimento dei termini contrattuali la sospensione dei lavori per accertare l'inosservanza della normativa sulla sicurezza.

6.9. CONSEGNA DELL'OPERA ULTIMATA ALLA STAZIONE APPALTANTE

Entro il termine fissato dal Direttore dei Lavori nel Certificato di Ultimazione dei Lavori, l'Impresa dovrà provvedere alla pulizia degli immobili ed allo sgombero dell'area di pertinenza da tutti i mezzi, materiali ed attrezzature.

Effettuata la visita di collaudo provvisorio e previa richiesta dell'Impresa, la Stazione Appaltante procederà alla presa in consegna dell'immobile e delle opere tutte, nel termine di giorni 45, dal ricevimento della richiesta sopra citata.

Ove nel termine sopra indicato – senza giustificati motivi – la Stazione Appaltante non proceda alla presa in consegna delle opere, l'Impresa sarà liberata da ogni adempimento relativo alla custodia del cantiere, fermo restando ogni altro obbligo di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Resta ferma la facoltà da parte della Stazione Appaltante di procedere alla presa in consegna anticipata dell'immobile, ai sensi dell'art. 230 e delle parti ancora in vigore del DPR 207/2010.

CAP VII – PAGAMENTI

7.1. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore è obbligato ad adeguarsi alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010 e s.m. e i.). Conseguentemente prima della stipula del contratto di appalto, dovrà fornire l'indicazione dei conti bancari o postali dedicati sui quali verranno effettuate le operazioni in entrata ed in uscita.

Sono obbligatori per l'Appaltatore:

- 1) L'effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle medesime commesse pubbliche esclusivamente con lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- 2) L'indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della L. 3/2003.
- 3) La tracciabilità delle spese sostenute dovrà essere assicurata attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare l'esistenza di un adeguato controllo in conformità con quanto previsto dall'art. 25 paragrafo 1 lettere b), c), d), e), f), j) del regolamento UE n. 480/2014.

7.2. ANTICIPAZIONE E ACCONTI

Relativamente al pagamento dei lavori, saranno corrisposti all'Appaltatore pagamenti in acconto del prezzo di appalto. A tal fine la Direzione dei Lavori, dopo aver constatato la reale e regolare esecuzione delle opere, accrediterà all'Impresa acconti ogni qualvolta l'avanzamento delle prestazioni raggiunga il 20% dell'importo posto a base d'asta o, eventualmente, con cadenza bimestrale e sulla base del cronoprogramma del progetto.

Ai sensi dell'art.35 del D.Lgs n. 50/2016, entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori è prevista la corresponsione di anticipazione pari al 20% dell'importo di contratto.

I materiali approvvigionati in cantiere, anche se accettati dalla Direzione dei Lavori, non saranno contabilizzati.

Il saldo dei lavori, pari al 10%, sarà corrisposto non prima dell'emissione del certificato di collaudo e della presentazione dell'attestazione di conclusione dell'intervento con il contestuale raggiungimento dei relativi Milestone e Target previsti dalla normativa PNRR.

7.3. RITENUTE

Sulle rate di acconto, oltre al recupero dell'anticipazione, qualora richiesta dall'Appaltatore verrà operata una ritenuta dello 0,5% dell'importo della rata, ai sensi dell'art. 30 comma 5 bis del Codice.

In caso di ritardo od inadempimento agli oneri ed obblighi di legge e di Capitolato, relativa al trattamento del personale dipendente di cui al comma 5 dell'art. 30 del Codice, la Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto delle retribuzioni arretrate e contribuzioni non versate, detraendo e accantonando l'importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto o al subappaltatore, ai sensi del comma 6 dell'art. 30 del Codice.

Per quanto concerne gli importi delle retribuzioni, gli stessi dovranno essere definiti sentite le organizzazioni sindacali di settore, che applicando i relativi contratti collettivi del lavoro coadiuveranno la Stazione appaltante nella determinazione dei suddetti importi.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante né diritti a rivalutazione, interessi, indennità od altro.

7.4. DISCIPLINA PER LE ECCEZIONI E LE RISERVE DELL'ESECUTORE

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 9 del DM 07.03.2018 n. 49, l'Appaltatore potrà apporre riserva nel registro di contabilità entro i termini e con le modalità di seguito descritte:

- 1) Le riserve devono essere formulate, a pena di decadenza, nel registro di contabilità all'atto della sottoscrizione immediatamente successivo al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole e poi confermate nel conto finale che, se sottoscritto senza riserve, si intende invece pienamente accettato.
- 2) Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
- 3) Il registro di contabilità è firmato dall'esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
- 4) Nel caso in cui l'esecutore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione, trascorso inutilmente il termine la contabilità si considera tacitamente accettata, facendone espressa menzione nel registro stesso. Con la firma del registro l'esecutore accetta le quantità conteggiate ed i prezzi applicati relativamente all'esercizio delle partite oggetto del pagamento.
- 5) Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano; in particolare devono contenere, a pena di inammissibilità, la precisa

quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto. Le riserve possono essere iscritte solo per le opere e/o per gli accadimenti ad esse correlati, contabilizzate nel libretto delle misure relativo all'ultimo S.A.L.

6) Se l'esecutore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto e le ragioni di ciascuna domanda. Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.

7) Nel caso in cui l'esecutore non abbia firmato il registro nei termini sopraindicati, oppure lo abbia fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine di cui al punto 6, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati e l'esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

8) Ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 205 comma 2 l'importo complessivo delle riserve non può superare il 15% dell'importo contrattuale. Non possono, inoltre, essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi del D.Lgs 50/2016 art. 26.

9) Per le riserve i cui effetti producano una variazione dell'importo dell'opera superiore al 5% e comunque inferiore al massimo consentito del 15%, verrà attivato il procedimento di accordo bonario nei termini e con le modalità descritte nel D.Lgs 50/2016 art. 205 commi da 2 a 6.

10) Per i lavori pubblici di cui alla parte II, e con esclusione dei contratti di cui alla parte IV, titolo III, affidati da amministrazioni aggiudicatrici ed enti aggiudicatori, ovvero dai concessionari, qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell'importo contrattuale, al fine del raggiungimento di un accordo bonario si applicano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 6..

11) Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione delle riserve, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando, in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate, vengono portate in detrazione le partite provvisorie o i conti provvisori.

12) L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

7.5. CONTO FINALE

Entro tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori tutti, la Direzione dei Lavori provvederà alla compilazione del conto finale.

Nel caso in cui l'ultimazione dei lavori sia accertata pur se non siano state ultimate limitate opere accessorie, che non impediscano la fruibilità dell'opera realizzata, il termine di cui sopra decorrerà dalla data del verbale di constatazione relativo al completamento delle opere tutte.

Come specificato al precedente punto 7.2 del presente Capitolato Speciale il saldo dei lavori, pari al 10%, sarà corrisposto non prima dell'emissione del certificato di collaudo e della presentazione dell'attestazione di conclusione dell'intervento con il contestuale raggiungimento dei relativi Milestone e Target previsti dalla normativa PNRR.

7.6. AVVERTENZA RELATIVA AI PAGAMENTI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35, comma 28, del D.L. 223/2006, così come modificato dal D.L. n. 16/2012, e stante quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs. 276/2003 prima che Casa S.p.A. proceda ad ogni pagamento, e quindi come condizione del pagamento stesso, l'Impresa (appaltatrice/subappaltatrice ecc.) dovrà produrre apposita autodichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando il modello allegato al presente Capitolato Speciale d'Appalto, quale parte integrante e sostanziale (ALL. A), in merito a:

- pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impiegati nel presente appalto,
- versamento all'erario delle ritenute sui redditi del lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alle prestazioni effettuate nell'ambito del presente appalto.

CAPO VIII - SICUREZZA

8.1. NORME DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, come meglio specificato al successivo punto.

A tal fine l'Appaltatore dovrà nominare, assumendone i relativi oneri, un Responsabile di cantiere, dotato di adeguata professionalità ed esperienza, che segua costantemente l'andamento dei lavori. Il nominativo di tale Responsabile dovrà essere formalmente comunicato alla Stazione Appaltante, con l'indicazione della specifica qualifica posseduta.

L'Appaltatore è tenuto a rapportarsi con il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, nominato dalla Stazione Appaltante, per tutto quanto riguarda la corretta esecuzione del Piano di Sicurezza, per l'applicazione delle prescrizioni in esso contenute e per il rispetto delle norme generali di sicurezza, cui sono sottoposte tutte le operazioni previste dall'appalto.

Il Responsabile di cantiere dovrà, fra l'altro, sovrintendere all'esecuzione dei lavori nel pieno rispetto del Piano di Sicurezza e delle disposizioni del Coordinatore per la fase di esecuzione dei lavori.

8.2. PIANI DELLA SICUREZZA

1) L'Appaltatore è obbligato ad osservare, scrupolosamente e senza riserve o eccezioni, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento e gli altri documenti relativi predisposti dal Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messi a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008.

2) L'Appaltatore è altresì obbligato all'osservanza di ogni disposizione contenuta nell'apposito accordo stipulato fra la Stazione Appaltante e la ASL.

3) L'Appaltatore, entro 10 giorni dalla firma del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori e al Coordinatore per la sicurezza in fase di

esecuzione, un Piano Operativo di Sicurezza così come previsto dal D. Lgs. 81/2008, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori.

4) Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e di Coordinamento, previsto dal D. Lgs. 81/2008.

5) I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, nonché alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti di attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia, aggiornata alla data della stipula del contratto.

6) L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti dal D. Lgs. 81/2008.

7) L'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea, o di consorzio di imprese, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

8) È obbligo dell'Appaltatore assicurare la continua formazione del personale dipendente, in merito alle problematiche della sicurezza, informandone tempestivamente il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.

9) Le gravi o ripetute violazioni del Piano di Sicurezza ed anche del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del Contratto ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

8.3. INOSSERVANZA DELLE NORME DI SICUREZZA

In caso di inosservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, il Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione attiverà tutte le misure previste dal D.lgs. n. 81/2008.

Il pagamento degli acconti dovuti sarà fatto previa vidimazione dei documenti contabili da parte del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, che attesti l'osservanza delle norme sulla sicurezza.

In caso di inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti stessi verranno sospesi fino a quando non verrà attestata la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite, senza che per questo spetti all'Appaltatore alcuna indennità, interessi o altro.

8.4. NORME DI SICUREZZA NEI SUBAPPALTI E CONTRATTI SIMILARI

L'Appaltatore è responsabile della verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici e dei lavoratori autonomi, ai sensi del D. Lgs.81/2008, e deve promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra imprese subappaltatrici e lavoratori autonomi per l'esecuzione dei lavori oggetto di subappalto, ai sensi dello stesso decreto.

I Subappaltatori ed i Lavoratori Autonomi sono tenuti all'osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza nonché del Piano complementare, per quanto riguarda la loro competenza.

8.5. ACCORDO SULLA SICUREZZA

È allegato al presente capitolato l'Accordo operativo in merito alla sicurezza dei cantieri edili stipulato in data 01.02.2007 tra CASA S.p.A. – A.S.L. 10 di Firenze – Direzione Provinciale del Lavoro di Firenze – C.G.I.L., C.I.S.L., U.I.L. - Filea C.G.I.L., Filca C.I.S.L., Feneat U.I.L. Detto accordo forma parte integrante del capitolato stesso e costituisce norma obbligatoria per l'Appaltatore in ogni sua parte, integrando altresì quanto indicato ai punti 3.3 ed al CAPO VI che precedono.

CAPO IX - CONTROLLO SUL CONTRATTO

9.1. DIRETTORE DEI LAVORI, COORDINATORE DELLA SICUREZZA

La Stazione Appaltante provvede alla designazione del Direttore dei Lavori per conto della Società, a norma ed ai fini di cui all'art. 101 del Codice.

La Stazione Appaltante nomina altresì il Coordinatore per la Sicurezza per la fase di esecuzione dei lavori, di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

9.2. PROVE E VERICHE

La Stazione Appaltante potrà disporre l'esecuzione di prove e verifiche necessarie ad accertare la rispondenza dei vari elementi costruttivi e tecnologici ai requisiti prescritti, a richiesta del Direttore dei Lavori, anche avvalendosi di tecnici specialistici di fiducia; i risultati di tali prove saranno debitamente certificati. Le spese relative sono a carico dell'Appaltatore.

9.3. COLLAUDI IN CORSO D'OPERA

La Stazione Appaltante nominerà uno o più collaudatori in corso d'opera al fine di eseguire i seguenti collaudi tecnici:

- opere strutturali (c.a., ferro, legno, eccetera);
- opere impiantistiche

Detti collaudi faranno parte della documentazione posta all'esame del Collaudatore, incaricato di eseguire il Collaudo Tecnico-Amministrativo finale delle opere.

9.4. COLLAUDO FINALE DEI LAVORI

Il collaudo dei lavori sarà concluso entro i termini previsti dalla vigente normativa e nello specifico dall'art. 102 del D. Lgs 50/2016 e **comunque non oltre il 31 marzo 2026.**

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati, ove richiesti.

In assenza di tali tempestivi adempimenti, l'Appaltatore si assume la responsabilità per il mancato rispetto del termine temporali di conclusione del collaudo.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dal succitato art. 102 del D. Lgs 50/2016 nonché al titolo X del DPR 207/2010, assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso. Trascorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227, comma 2 del Regolamento DPR 207/2010, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 227 del Regolamento DPR 207/2010 l'organo di collaudo determinerà, nell'emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'Appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa e di espletamento delle operazioni di collaudo, fino all'emissione del relativo certificato.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 Codice Civile, l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se, dopo l'ultimazione, l'opera è presa in consegna dalla Stazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico della Stazione Appaltante.

È in ogni caso salvo il risarcimento del danno, nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1668, comma 2 del Codice Civile.

CAPO X - NORME DI SICUREZZA, RESPONSABILITÀ PER DANNI, ASSICURAZIONI

10.1. NORME DI SICUREZZA E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

L'Affidatario è tenuto all'osservanza di tutte le vigenti norme di legge in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, oltre a quelle che dovessero essere emanate nel corso di vigenza del contratto e all'adozione di tutte le misure necessarie a garantire l'incolumità dei lavoratori, degli operatori che utilizzano le apparecchiature oggetto dell'appalto, e comunque di tutte le persone che accedono ai locali oggetto del servizio, nonché ad evitare danni a terzi o a cose.

L'Affidatario è altresì tenuto, nello svolgimento del servizio di gestione e manutenzione, al rigoroso rispetto della normativa per la protezione dell'ambiente, con particolare riferimento ai dettami del principio DNSH proprio del PNRR.

10.2. RISPETTO DELLA NORMA SA8000

L'Affidatario prende atto dei principi di responsabilità sociale d'impresa adottati da CASA S.p.A. e dichiara di uniformare il proprio comportamento a tali principi, al Codice Etico ed alla Politica Anticorruzione, presenti nella pagina "certificazioni" del sito internet www.casaspa.it, ed a fornire tutta la collaborazione necessaria per l'espletamento delle attività di audit pianificate da CASA S.p.A. e per implementare le azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate.

CASA S.p.a. considera, altresì, inderogabile l'osservanza delle normative vigenti o che interverranno nel corso dell'Appalto, relative all'assunzione del personale e relative assicurazioni (infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia etc.), nonché il rispetto integrale del CCNL applicabile al personale dipendente e degli accordi locali integrativi dello stesso, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

10.3. RISPETTO DEL CODICE ETICO DI CASA S.p.A.

L'appaltatore è impegnato al rispetto dei principi enunciati nel Codice Etico di CASA S.p.A. ai quali, lo stesso appaltatore, è tenuto ad uniformare i propri comportamenti.

.

CAPO XI – CONTROVERSIE

11.1. GIUDIZI ESPERIBILI

Per tutto quanto si riferisce alla definizione delle controversie che potessero insorgere tra le parti, si applicheranno le norme stabilite dalla parte VI del D. Lgs. n. 50/2016.

È esclusa la competenza arbitrale.

11.2. FORO COMPETENTE

In tutti i casi in cui la controversia è devoluta alla Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà competente esclusivamente il Foro di Firenze.